

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 999**

"Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi"

settembre 2008  
n. 38



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
delle infrastrutture e dei trasporti



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini \_3789

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò \_3435

S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_\_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 999**

"Conversione in legge del  
decreto-legge 28 agosto  
2008, n. 134, recante  
disposizioni urgenti in  
materia di ristrutturazione di  
grandi imprese in crisi"

settembre 2008

n. 38

a cura di: V. Strinati, F. Colucci, M. Bracco, S. Marci  
hanno collaborato: A. Henrici, S. Bonanni

Classificazione Teseo: Liquidazione di imprese. Grandi  
imprese.



# INDICE

|  |    |
|--|----|
| SINTESI DEL CONTENUTO.....   | 7  |
| SCHEDE DI LETTURA.....   | 15 |
| <b>Articolo 1, commi 1-12</b><br><i>(Modifiche e integrazioni al decreto-legge n. 347 del 2003 - c.d.<br/>"Marzano")</i>   |    |
| Scheda di lettura.....   | 17 |
| <b>Articolo 1, comma 13</b><br><i>(Disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria e mobilità<br/>per i dipendenti da imprese ammesse alla procedura di amministrazione<br/>straordinaria)</i> |    |
| Scheda di lettura.....   | 29 |
| <b>Articolo 2</b><br><i>(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il personale dei<br/>vettori aerei)</i>   |    |
| Scheda di lettura.....   | 33 |
| <b>Articolo 3</b><br><i>(Disposizioni sulla responsabilità per la pregressa gestione di Alitalia spa,<br/>sull'indennizzo dei risparmiatori e sulla procedura di dismissione)</i>                              |    |
| Scheda di lettura.....   | 37 |
| L'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale e la<br>questione Alitalia-Malpensa .....  | 41 |
| TESTO A FRONTE.....  | 47 |
| <b>Articolo 1</b>  |    |
| Comma 1.....   | 49 |
| <b>Articolo 1</b>  |    |
| Commi 2 e 3.....   | 51 |
| <b>Articolo 1</b>  |    |
| Commi 4 e 5.....   | 55 |
| <b>Articolo 1</b>  |    |
| Commi 6, 7, 8, 9 e 10.....   | 57 |
| <b>Articolo 1</b>  |    |
| Commi 11, 12 e 13.....   | 65 |
| <b>Articolo 2</b>  |    |
| Comma 2.....   | 69 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>Articolo 2</b> |    |
| Comma 3.....      | 73 |
| <b>Articolo 3</b> |    |
| Comma 3.....      | 77 |

Le rubriche apposte agli articoli e ai commi sono di fonte redazionale e hanno carattere meramente indicativo.

## **SINTESI DEL CONTENUTO**





L'**articolo 1** del decreto legge n. 134 introduce una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" (cd. legge Marzano). Tale disciplina si applica alle grandi imprese in stato di insolvenza, che intendano avvalersi delle procedure di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, come previsto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ("Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza"). A tal fine, l'impresa, singolarmente o come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, deve essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti: *a*) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di cassa integrazione, non inferiori a cinquecento da almeno un anno; *b*) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro. La modifica introdotta dall'articolo 1, **comma 1** del decreto legge n. 134 amplia l'ambito dei destinatari della disciplina del decreto legge n. 347, consentendone l'applicazione anche alle imprese in stato di insolvenza che intendano ricorrere alle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno, di cui alla lettera *a*), comma 2 dello stesso articolo 27 del citato decreto legislativo n. 270.

Il **comma 2** modifica conseguentemente le procedure relative alla richiesta al Ministro dello sviluppo economico di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, la cui finalità di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali può essere attuata non solo tramite la ristrutturazione economica e finanziaria, come previsto dal testo originario del decreto legge n. 347, ma anche tramite la cessione dei complessi aziendali, e il **comma 3**, con riferimento alle società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, consente al Presidente del Consiglio, oltre che al Ministro dello sviluppo economico, di autorizzare l'ammissione alla procedura, di nominare il commissario straordinario e determinarne il relativo compenso, anche in deroga alla vigente normativa in materia.

Il **comma 4** consente inoltre al giudice delegato di autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, prima dell'autorizzazione del programma (deve intendersi anche del programma di cessione), quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla sua consistenza patrimoniale.

Con il **comma 5** viene specificato che la nozione di «imprese del gruppo» di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, comprende le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione

straordinaria. Viene altresì precisato che alle imprese di gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal decreto-legge n. 347 per l'impresa soggetta alla procedura madre.

I **commi 6 e 7** recano interventi di coordinamento della nuova disciplina con l'articolo 4 del decreto legge n. 347, relativamente all'accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario (non più soltanto "programma di ristrutturazione", come indicato originariamente nella rubrica), introducendo, al comma 2, il riferimento all'ammissione alle procedure di amministrazione straordinaria per le imprese che intendano procedere alla cessione di complessi aziendali. Il comma 4 dello stesso articolo 4 è poi interamente sostituito dall'articolo 1, **comma 8** del decreto legge n. 134, che prevede la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento da parte del tribunale, sentito il commissario straordinario, qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi, il programma di ristrutturazione ovvero quello di cessione. È conseguentemente modificato, con il **comma 9**, il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, nel senso che il programma di cessione può essere presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione.

Il **comma 10** aggiunge quattro commi dopo il comma 4-ter dell'articolo 4. In deroga all'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (sull'alienazione dei beni delle imprese insolventi), per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali il commissario straordinario può individuare l'acquirente a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non deve essere inferiore a quello di mercato, risultante dalla perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali le operazioni di concentrazione contemplate nel programma debitamente autorizzato, non sono soggette all'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ma devono essere notificate preventivamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori. L'Autorità può tuttavia, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrivere modificazioni ed integrazioni alle suddette misure e definire il termine, non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare.

Le società operanti nei servizi pubblici essenziali ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria conservano, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 134, le eventuali autorizzazioni, certificazioni,

licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedure concorsuale e, in caso di cessione di aziende e rami di aziende, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente. Il Ministro dello sviluppo economico può inoltre disporre la ulteriore proroga, entro un termine massimo di dodici mesi, delle procedure di attuazione del programma di cessione già prorogate per dodici mesi ai sensi del comma 4-ter.

Con il **comma 11** viene modificato ed integrato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge n. 347: si prevede che l'autorizzazione rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, all'effettuazione di operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario, possa essere finalizzata, oltre che alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo anche alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale. Il successivo **comma 12** autorizza l'effettuazione delle medesime operazioni anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, per motivi di urgenza, ferma restando la devoluzione alla cognizione del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999, degli atti del commissario straordinario.

Il **comma 13** concerne la disciplina dell'integrazione salariale straordinaria e della mobilità per i dipendenti da imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il **capoverso 2-ter, primo periodo** - che concerne solo le società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali - riduce della metà i termini previsti dalle norme ordinarie per: le procedure di esame congiunto successivo alla comunicazione aziendale che prospetti la richiesta di integrazione salariale straordinaria o la sussistenza di eccedenze di personale; l'obbligo di comunicazione preventiva alle rappresentanze ed associazioni sindacali interessate dell'intenzione di effettuare un trasferimento di azienda o di parte di essa.

La novella di cui al **secondo periodo del capoverso 2-ter** prevede che il commissario straordinario (dell'impresa in amministrazione straordinaria) e il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o di attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passino alle dipendenze del cessionario.

Il **terzo periodo del capoverso 2-ter** consente che i passaggi (anche solo parziali) di lavoratori alle dipendenze del cessionario siano effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o previa cessazione del rapporto di lavoro in essere e successiva assunzione da parte del cessionario.

Il **capoverso 2-quater**, relativo alle sole società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, prevede che, con riferimento ai lavoratori, destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, dipendenti dalle società suddette si applichino, in favore del datore che li assuma, gli incentivi al reimpiego previsti dalla disciplina generale per i soggetti in mobilità.

L'**articolo 2, comma 1**, autorizza la concessione, sulla base di specifici accordi in sede governativa, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 4 anni e del trattamento di mobilità per un periodo massimo di 3 anni, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'area geografica di riferimento.

Il **comma 2** chiarisce che la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 249/2004 riguarda il personale dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie (precedentemente, si parlava di società derivanti dai suddetti processi).

Il **comma 3** prevede che il personale dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, che sia beneficiario del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, decada dai trattamenti medesimi qualora rifiuti di frequentare corsi di formazione o di riqualificazione o, per quanto riguarda la mobilità, nel caso di mancata accettazione di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Esso prevede inoltre che, ai fini dell'erogazione dei suddetti trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere il patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.

I **commi 4 e 5** recano la copertura finanziaria.

L'**articolo 3, comma 1**, contiene tre esimenti la responsabilità di soggetti coinvolti nella gestione di società del gruppo Alitalia.

La prima esimente riguarda la responsabilità: degli amministratori; dei componenti del collegio sindacale; del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate con riferimento ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (28 agosto 2008).

La prima esimente è limitata ai comportamenti, atti e provvedimenti volti a garantire la continuità aziendale delle predette società in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche.

La responsabilità è posta a carico esclusivamente delle predette società commerciali.

La seconda esimente è relativa alla responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, nonché dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

L'ultimo periodo introduce la terza esimente, riferendola ai soggetti coinvolti nello svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo del comma in esame. Viene escluso che i comportamenti posti in essere da tali soggetti possano costituire motivo per ritenere insussistente il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.

Il **comma 2** contiene una disposizione che sembra riconnettersi alla richiesta di Alitalia di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed al ricorso della stessa società al Tribunale di Roma per la dichiarazione dello stato di insolvenza, avvenuti il 28 agosto 2008. In particolare è disposta la tutela degli azionisti e degli obbligazionisti che rimangano in possesso di titoli di Alitalia senza aver esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, cioè quelle che dovrebbero rilevare le attività di Alitalia anche in base alle modifiche della legge per la ristrutturazioni delle grande aziende in crisi, disposta dall'articolo 1 del decreto-legge in esame. Si tratta dei benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 266/2005 (finanziaria 2006) ed un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilirà le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma. La richiamata norma ha istituito un fondo per indennizzare i risparmiatori truffati, compresi quelli danneggiati dal *default* dei titoli emessi dalla Repubblica argentina.

Il **comma 3** abroga il comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 80/2008. L'abrogazione sembra connessa all'introduzione di una norma analoga da parte dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge in esame, nell'ambito delle modifiche alla legislazione sulla ristrutturazione delle grandi imprese in crisi. La norma abrogata consentiva di derogare alle disposizioni sulla determinazione del prezzo di vendita delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato.



## **SCHEDE DI LETTURA**





## **Articolo 1, commi 1-12**

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge n. 347 del 2003 - c.d. "Marzano")*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera *a*), ovvero».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*)», del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera *a*), del medesimo articolo 27».

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.».

4. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.».

6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del commissario straordinario».

7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera *a*), ovvero».

8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*), né quello di cui alla lettera *b*), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.».

9. Al comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere presentato».

10. Dopo il comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono aggiunti i seguenti:

«4-*quater*. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per ogni

operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le

modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. 4-sexies. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente. 4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».

11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la parola: «ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».

12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono

essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».

L'articolo 1 introduce una serie di modifiche ed integrazioni al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni con la legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" (cd. legge Marzano).

Come è noto, il decreto legge n. 347, con le modificazioni ed integrazioni apportate da tre successivi decreti-legge (3 maggio 2004, n. 119, convertito con la legge 5 luglio 2004, n. 166; 29 novembre 2004, n. 281, convertito con la legge 28 gennaio 2005, n. 6 e 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con legge 29 aprile 2005, n. 71), ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente. Questo intervento normativo, successivo alla ben nota vicenda del gruppo Parmalat, si è collocato nel contesto di diversi interventi del legislatore, tutti adottati nel presupposto che la crisi e il conseguente rischio di cessazione di attività di imprese di rilevanti dimensioni sia un fenomeno da evitare, nell'interesse della collettività: di qui, la messa a punto di una disciplina che ha inteso contemperare, non senza difficoltà, l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori con quella di consentire la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse. La procedura di amministrazione straordinaria è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento con il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 29, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi): in estrema sintesi, la procedura prevista da tale disciplina era caratterizzata da un forte ruolo dell'amministrazione centrale, per effetto della nomina di uno o tre commissari da parte del Ministro vigilante, e rivolgeva una particolare attenzione alle modalità tecniche della ristrutturazione dell'impresa, ovvero del mantenimento, mediante cessione a terzi, dei nuclei produttivi ancora efficienti, facendo per il resto rinvio alla normativa sulla liquidazione coatta amministrativa. La disciplina dettata dalla legge Prodi è rimasta in vigore per un ventennio, ma, anche a seguito delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione delle disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà di concorrenza, è stata sostituita dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ("Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza", c.d. legge Prodi-*bis*) che, peraltro, si pone in posizione di continuità rispetto alla disciplina del 1979, nel ribadire la finalità della procedura di amministrazione straordinaria di conservazione del patrimonio produttivo della grande impresa commerciale insolvente mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale, come recita testualmente l'articolo 1. Il decreto legislativo n. 270 ha previsto l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, in possesso di entrambi i seguenti requisiti: a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno; b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai

due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Il decreto legge n. 374 ha previsto misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con non meno di 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. In particolare, occorre ricordare che la disciplina di cui al decreto legge n. 347 prevede un *iter* di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria diversa da quello disciplinato dal decreto legislativo n. 270: in quest'ultimo, infatti, la procedura prende avvio dall'accertamento da parte del Tribunale dello stato di insolvenza e della sussistenza delle condizioni occupazionali e debitorie previste dal decreto medesimo, e prosegue con la nomina del commissario giudiziale, al quale spetta tra l'altro il compito di redigere la relazione sulla sussistenza delle condizioni per il recupero dell'equilibrio economico dell'impresa che costituisce a sua volta la base sulla quale - acquisite le eventuali osservazioni dei creditori, dell'imprenditore insolvente e di ogni altro interessato e il parere del Ministero dello sviluppo economico - il Tribunale stesso decide l'ammissione all'amministrazione controllata. Il decreto legge n. 347, all'articolo 2, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori indicati dall'art. 1 dello stesso decreto legge n. 347, possa procedere immediatamente, con proprio decreto all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario. L'autorità giudiziaria interviene solo dopo l'adozione del decreto ministeriale di apertura della procedura concorsuale, pronunciandosi sul ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale, presentato dall'impresa, ai sensi dell'art. 1 comma 1, contestualmente alla richiesta rivolta al Ministro. Più precisamente, l'art. 4 dispone che entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di apertura della procedura, il Tribunale, sentito, ove necessario, il commissario straordinario, dichiara, se del caso, lo stato di insolvenza, con propria sentenza. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, restando in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Il **comma 1** dell'articolo 1 novella l'articolo 1 del decreto legge n. 347, che, nel testo previgente, individuava l'ambito soggettivo di applicazione della nuova procedura concorsuale nelle grandi imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza, intenzionate ad avvalersi delle procedure di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, come previsto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, purché in possesso, singolarmente o come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, di entrambi i seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

La modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 134 consente di applicare le disposizioni di cui al predetto decreto legge n. 347 alle imprese che, oltre alla disciplina di cui alla citata lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, intendono avvalersi anche delle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno, di cui alla lettera *a*), comma 2 dello stesso articolo 27 del citato decreto legislativo n. 270.

Il **comma 2** dell'articolo 1, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 1 del decreto legge n. 347, modifica l'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto, relativo all'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria. Secondo la nuova disciplina, l'impresa che presenti i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 347 può richiedere al Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la economica sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, non solo tramite la ristrutturazione e finanziaria di cui l'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 270, ma anche tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera *a*), del medesimo articolo 27.

Il **comma 3** dell'articolo 1 integra il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge n. 347, relativo al decreto con cui il Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) dispone l'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del commissario straordinario. In base alla nuova disciplina, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico, anche in deroga alla vigente normativa in materia, possono essere disposte con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri sia del Ministro dello sviluppo economico, secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto, che può anche prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.

L'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 del 1999 dispone che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro competente nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi (comma 1). Il successivo comma 1-*bis* si occupa delle incompatibilità: non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici

uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma. Il comma 2 limita la nomina di tre commissari ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura, il comma 3 prevede che il decreto di nomina sia comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico), secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94 (riguardante la possibilità di affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi relativi al procedimento, mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico), e il comma 4 dispone la cessazione delle funzioni del commissario giudiziale a seguito della nomina del commissario straordinario, salvo quanto previsto dall'articolo 34 (relativo ai giudizi in corso, nei quali è parte il commissario giudiziale).

Il **comma 4**, novellando il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347, consente inoltre al giudice delegato<sup>1</sup> di autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, prima dell'autorizzazione del programma (deve intendersi anche del programma di cessione), quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla sua consistenza patrimoniale.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge n. 347 era stato introdotto con un comma aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 3 maggio 2004, n. 119, come sostituito dalla relativa legge di conversione: con tale disposizione, l'autorizzazione al pagamento dei creditori anteriori, disposta dal giudice delegato, veniva finalizzata alla garanzia della continuità aziendale. La novella in commento estende tale possibilità anche al caso dell'attuazione del programma di cessione di attività di impresa.

Con il **comma 5** viene specificato che la nozione di «imprese del gruppo» di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, comprende le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria. Viene altresì precisato che alle imprese di gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal decreto-legge n. 347 per l'impresa soggetta alla procedura madre.

---

<sup>1</sup> Il giudice delegato è nominato dal tribunale fallimentare con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza con funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura concorsuale (art. 16 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni).

I **commi 6 e 7** recano interventi di coordinamento della nuova disciplina con l'articolo 4 del decreto legge n. 347, riguardante l'accertamento dello stato di insolvenza e il programma del commissario straordinario e non più soltanto "programma di ristrutturazione", come indicato originariamente nella rubrica dello stesso articolo 4. Viene inoltre introdotto, al comma 2 dell'articolo 4, il riferimento all'ammissione alle procedure di amministrazione straordinaria per le imprese che intendano procedere alla cessione di complessi aziendali.

Il comma 4 dello stesso articolo 4 è poi interamente sostituito dall'articolo 1, **comma 8** del decreto legge n. 134, che prevede la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento da parte del tribunale, sentito il commissario straordinario, qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi, il programma di ristrutturazione ovvero quello di cessione. È conseguentemente modificato, con il **comma 9**, il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, nel senso di consentire al commissario straordinario di presentare il programma di cessione entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione.

Il **comma 10** aggiunge quattro commi dopo il comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto legge n. 347.

Con il comma 4-*quater* si dispone, in deroga all'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (sull'alienazione dei beni delle imprese insolventi), che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali il commissario straordinario possa individuare l'acquirente a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non deve essere inferiore a quello di mercato, risultante dalla perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

L'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 prevede che l'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità delle previsioni del programma autorizzato, venga effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), disponendo che la vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni venga effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità e che il valore dei beni venga preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario.

L'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 riguarda la vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco: il quarto comma esclude la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento, salva diversa convenzione; in base al quinto comma, il

curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile<sup>2</sup>; il sesto comma si occupa della cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, prevedendo che anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, essa ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente. Secondo il settimo comma i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, mentre l'ottavo comma autorizza il curatore a procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile. Sono comunque fatte salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Anche il comma 4-*quinquies* riguarda le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali: secondo la nuova disciplina, le operazioni di concentrazione contemplate nel programma debitamente autorizzato, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge n. 347, rispondono a preminenti interessi generali e non sono soggette all'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge, ma devono essere notificate preventivamente dalle parti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori. L'Autorità può tuttavia, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrivere modificazioni ed integrazioni alle suddette misure e definire il termine, non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.

La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante la disciplina per la tutela della concorrenza e del mercato ed istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dà attuazione, come recita l'articolo 1, all'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, e si applica alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica

---

<sup>2</sup> L'articolo 2560 del Codice civile detta la disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta, prescrivendo che, in assenza del consenso dei creditori, l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento e che nel trasferimento di un'azienda commerciale anche l'acquirente dispone dei suddetti debiti, ove essi risultino dai libri contabili obbligatori,



europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata. In particolare, gli articoli 2 e 3 della legge si occupano, rispettivamente, delle intese restrittive della libertà di concorrenza e dell'abuso di posizione dominante. L'articolo 2 considera intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili. Sono vietate, e quindi nulle ad ogni effetto, le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

L'articolo 3 della legge n. 287 reprime l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, vietando a tal fine: l'imposizione diretta o indiretta di prezzi di acquisto, di vendita o di altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; l'impedimento o la limitazione della produzione, degli sbocchi o degli accessi al mercato, dello sviluppo tecnico o del progresso tecnologico, a danno dei consumatori; l'applicazione nei rapporti commerciali con altri contraenti di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; la subordinazione della conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

L'articolo 19 della legge n. 287 riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica, di cui all'articolo 16, comma 1 della stessa legge. In particolare, ai sensi del comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge sanzioni pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa, nel caso in cui venga realizzata un'operazione di concentrazione in violazione del divieto posto dall'articolo 18, comma 1. Tale disposizione contempla il divieto da parte dell'Autorità medesima, di dare attuazione a operazioni di concentrazione restrittive della concorrenza, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge n. 287. Le medesime sanzioni sono inflitte inoltre dall'Autorità nel caso in cui, essendosi già realizzata l'operazione di concentrazione, l'impresa non abbia ottemperato alle prescrizioni dell'Autorità medesima, volte a prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi (art. 18, comma 3).

Il comma 2 dell'articolo 19 sanziona invece le violazioni degli obblighi di comunicazione preventiva all'Autorità delle operazioni di concentrazione, nel caso in cui il fatturato totale sia superiore ai livelli indicati dall'articolo 16, comma 1 della stessa legge n. 287. In tal caso, l'Autorità può infliggere alle imprese sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a

quello in cui è effettuata la contestazione, in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili per la violazione del già ricordato divieto di concentrazione.

Secondo il successivo comma 4-*sexies* le società operanti nei servizi pubblici essenziali ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria conservano, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 134, le eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura concorsuale e, in caso di cessione di aziende e rami di aziende, sono trasferiti all'acquirente le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli. Per l'attuazione delle procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-*ter* e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può inoltre disporre la ulteriore proroga, entro un termine massimo di dodici mesi.

Il comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto legge n. 347 è stato introdotto, come comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 8-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e non è stato modificato dalla normativa in commento: esso prevede che nel caso di mancato completamento del programma entro il termine assegnato, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, possa disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi.

Con il **comma 11** viene modificato ed integrato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge n. 347: si prevede che l'autorizzazione rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico su richiesta del commissario straordinario, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ad effettuare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa, possa essere finalizzata, oltre che alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo, come già previsto, anche alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale.

Il successivo **comma 12** autorizza l'effettuazione delle medesime operazioni (di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa) anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, per motivi di urgenza, ferma restando la devoluzione alla cognizione del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999, degli atti del commissario straordinario.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 270, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali

immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.



### **Articolo 1, comma 13**

*(Disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria e mobilità per i dipendenti da imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)*

13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi

aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolare il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

Il **comma 13** concerne la disciplina dell'integrazione salariale straordinaria e della mobilità per i dipendenti da imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

In particolare, il **capoverso 2-ter, primo periodo** - che concerne solo le società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali - riduce della metà i termini previsti dalle norme ordinarie per: le procedure di esame congiunto (con le rappresentanze sindacali aziendali e le rispettive associazioni, nonché con gli uffici ministeriali e regionali competenti) successivo alla comunicazione aziendale che prospetti la richiesta di integrazione salariale straordinaria o la sussistenza di eccedenze di personale; l'obbligo di

comunicazione preventiva (da parte del cedente e del cessionario) alle rappresentanze ed associazioni sindacali interessate dell'intenzione di effettuare un trasferimento di azienda o di parte di essa<sup>3</sup>.

La novella di cui al **secondo periodo** del **capoverso 2-ter** prevede che, nell'ambito delle consultazioni sul suddetto trasferimento di azienda o di parte di essa, ovvero dopo lo svolgimento infruttuoso delle stesse, il commissario straordinario (dell'impresa in amministrazione straordinaria) e il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o di attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passino alle dipendenze del cessionario.

Si ricorda che, nella disciplina finora vigente (sempre relativa alle imprese in amministrazione straordinaria), il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente è ammesso esclusivamente se concordato con i rappresentanti dei lavoratori<sup>4</sup>.

Il **terzo periodo** del **capoverso 2-ter** consente che i passaggi (anche solo parziali) di lavoratori alle dipendenze del cessionario siano effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o previa cessazione del rapporto di lavoro in essere e successiva assunzione da parte del cessionario.

*Si osserva che sia il secondo sia il terzo periodo del capoverso 2-ter sembrano riguardare anche le imprese (in amministrazione straordinaria) non operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali.*

Il **capoverso 2-quater**, relativo alle sole società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, prevede che, con riferimento ai lavoratori, destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, dipendenti dalle società suddette si applichino, in favore del datore che li assuma, gli incentivi al reimpiego previsti dalla disciplina generale per i soggetti in mobilità. Il capoverso 2-quater, quindi, estende gli incentivi con riferimento ai lavoratori in oggetto destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e conferma che i medesimi benefici si applicano anche in caso di eventuale mobilità conseguente al meccanismo di cui al terzo periodo del precedente capoverso 2-ter.

Si ricorda che gli incentivi previsti per il reimpiego di lavoratori destinatari di trattamenti di mobilità sono i seguenti:

- a) in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, è attribuito al datore un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, contributo

---

<sup>3</sup> In tale ambito, per parte di azienda si intende, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un'articolazione "funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".

<sup>4</sup> La norma finora vigente è posta dall'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Tale comma prevede altresì che il commissario straordinario, l'acquirente ed i rappresentanti dei lavoratori possano convenire modifiche delle condizioni di lavoro (nel rispetto delle norme vigenti).

erogato per un numero di mesi non superiore a 12 ovvero a 24 o 36 mesi (questi ultimi due limiti si riferiscono ai soggetti di età superiore a 50 anni; in particolare, quello più elevato concerne i lavoratori che, oltre a possedere tale requisito anagrafico, risiedano nelle aree del Mezzogiorno o in quelle in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro sia superiore alla media nazionale);

- b) in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (mentre la fattispecie precedente pone anche il requisito del tempo pieno), viene concesso al datore di lavoro altresì il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane - ad esclusione dei premi INAIL, che restano dovuti per intero -;
- c) in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l'intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. b). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato (nel qual caso viene anche attribuito il contributo di cui alla precedente lett. a).





## Articolo 2

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il personale dei vettori aerei)*

1. I trattamenti di cassa integrazioni guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «derivate».

3. All'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«1-*quinquies*. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-*quater* del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al relativo onere si provvede: a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

I **commi da 1 a 3** dell'**articolo 2** modificano la disciplina sui trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, mentre i **commi 4 e 5** recano norme finanziarie inerenti al presente decreto-legge.

Si ricorda che, nella disciplina finora vigente<sup>5</sup>, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi ultimi derivate a séguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Il medesimo personale rientra (ove sussistano, naturalmente, i presupposti specifici) anche nell'ambito di applicazione del trattamento di mobilità.

Il **comma 1** del presente **articolo 2** estende i limiti massimi di durata delle due tipologie di trattamento per il personale in oggetto. Si prevede, infatti, che - sempre sulla base di specifici accordi in sede governativa - l'intervento di integrazione salariale straordinaria possa essere concesso fino a 48 mesi e il trattamento di mobilità fino a 36 mesi. Tali limiti massimi sono ammessi indipendentemente dall'età anagrafica dei lavoratori e dall'area geografica di riferimento.

Nella normativa fino ad ora vigente, il limite di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria per il personale in oggetto era pari a 24 mesi<sup>6</sup>. Riguardo all'indennità di mobilità, nella disciplina finora vigente, trovavano applicazione i limiti di durata previsti in materia per la generalità dei lavoratori.

Questi ultimi limiti<sup>7</sup> sono pari a 12 mesi, elevati a 24 e a 36 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto, rispettivamente, i 40 e i 50 anni; tali limiti sono, tuttavia, aumentati, nel territorio del Mezzogiorno, rispettivamente a 24, 36 e 48 mesi.

*Con riferimento al trattamento di mobilità, si dovrebbe intendere che resta ferma la relativa disciplina generale, qualora dalla stessa derivi, nel caso concreto, la possibilità di un limite più elevato.*

Il **comma 2** del presente articolo 2 si limita a correggere un errore materiale nella disciplina sugli ammortizzatori sociali per il personale in esame.

Il **comma 3**, in primo luogo, richiama la normativa sulle decadenze dai suddetti trattamenti (posta dall'art. 1-*quinquies* del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249,

---

<sup>5</sup> Art. 1-*bis* del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291.

<sup>6</sup> Ai sensi del comma 1 del citato art. 1-*bis* del D.L. n. 249 del 2004.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223.

convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni). Tale disciplina individua le ipotesi di decadenza nel rifiuto o nell'irregolare frequenza di un corso di formazione o riqualificazione, nonché - per quanto riguarda il trattamento di mobilità - nel rifiuto di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro o di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza<sup>8</sup>.

Il presente comma 3, inoltre, specifica che i lavoratori in esame, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego o presso le agenzie incaricate del programma di reimpiego.

Il **comma 4**, con riferimento agli oneri derivanti sia dall'articolo 2 in esame sia dal comma 13 del precedente articolo 1, incrementa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009, l'evidenza contabile del Fondo per l'occupazione relativa agli ammortizzatori sociali per il personale di cui al presente articolo 2. Ai sensi del medesimo comma 4, l'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale straordinaria, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione degli stessi trattamenti e benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile.

*Occorre forse valutare se il controllo del rispetto dei limiti delle risorse finanziarie debba essere connesso alla fase della concessione ministeriale dei trattamenti, oltre che a quella dell'erogazione da parte dell'INPS.*

Ai fini della copertura finanziaria dell'incremento summenzionato (pari a 30 milioni di euro annui), il comma 4, per il 2009, riduce nella misura corrispondente il Fondo per l'occupazione e, a decorrere dal 2010, opera una "riduzione lineare" degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C della legge finanziaria<sup>9</sup>. In sostanziale corrispondenza con quest'ultima riduzione, il successivo **comma 5** incrementa di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (fondo destinato all'eventuale integrazione delle

---

<sup>8</sup> Da tali fattispecie deriva la decadenza del trattamento sempre che le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si sarebbero dovute svolgere in un luogo distante non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

<sup>9</sup> Si ricorda che la suddetta Tabella C concerne le norme per le quali la quantificazione delle dotazioni finanziarie permanenti è rimessa alla legge finanziaria

autorizzazioni di spesa di natura corrente iscritte nella suddetta Tabella C). Alla copertura finanziaria di tale incremento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

### Articolo 3

*(Disposizioni sulla responsabilità per la pregressa gestione di Alitalia spa, sull'indennizzo dei risparmiatori e sulla procedura di dismissione)*

1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.

2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.

3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, è abrogato.

**Il comma 1** contiene tre esimenti la responsabilità di soggetti coinvolti nella gestione di società del gruppo Alitalia.

La prima esimente riguarda la responsabilità:

- degli amministratori;
- dei componenti del collegio sindacale;
- del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di:
  - Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A.
  - Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate;
- con riferimento ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati

posti in essere dal 18 luglio 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (28 agosto 2008).

*Si osserva che né la parte motiva del decreto-legge, né la relazione governativa spiegano la ragione della data del 18 luglio 2007.*

*La Corte Costituzionale, con la sentenza 128/2008 ha dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni del decreto-legge 262/2006 (articolo 2, commi 105 e 106) relative all'esproprio del teatro Petruzzelli di Bari, perché né nella motivazione del decreto-legge, né nella relazione governativa, era ravvisabile un collegamento con le stesse disposizioni. Secondo i principi enunciati dalla precedente sentenza 171/2007, relativamente alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza delle disposizioni contenute nei decreti-legge, la Corte Costituzionale ha ribadito che l'esistenza di tali requisiti non può essere sostenuta da una mera ed apodittica enunciazione, ma deve trovare puntuale spiegazione nella motivazione del decreto-legge.*

*Nel mese di luglio 2007 si è consumata una tappa della lunga vicenda che ha cercato di individuare un acquirente della compagnia, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze rese noto il negativo esito della procedura competitiva per la cessione di una quota del capitale di Alitalia, avviata mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse pubblicato il 29 dicembre 2006. Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia ne prese atto il 18 luglio 2007 e avviò le procedure per la redazione di un nuovo piano industriale.*

La prima esimente è limitata ai comportamenti, atti e provvedimenti volti a garantire la continuità aziendale delle predette società:

- in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche.

La responsabilità è posta a carico esclusivamente delle predette società commerciali.

*Si osserva che la responsabilità esclusa è anche quella penale; la società commerciale, in quanto persona giuridica, non può essere sanzionata penalmente, stante il disposto dell'articolo 27 della Costituzione che limita la responsabilità penale alle persone fisiche; sarà invece perseguibile in capo alla società l'illecito amministrativo dipendente dal reato penale commesso dalle persone fisiche, in base al decreto legislativo 231/2001<sup>10</sup> che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.*

---

<sup>10</sup> D.Lgs. 8-6-2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300".

La seconda esimente è relativa alla responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, nonché dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

*Si rileva l'opportunità di specificare l'esimente in esame, soprattutto con riferimento all'ambito soggettivo, in particolare circa i "soggetti comunque titolari di incarichi pubblici".*

L'ultimo periodo introduce la terza esimente, riferendola ai soggetti coinvolti nello svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo del comma in esame. Viene escluso che i comportamenti posti in essere da tali soggetti possano costituire motivo per ritenere insussistente il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.

**Il comma 2** contiene una disposizione che sembra riconnettersi alla richiesta di Alitalia di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed al ricorso della stessa società, al Tribunale di Roma, per la dichiarazione dello stato di insolvenza, avvenuti il 28 agosto 2008<sup>11</sup>. In particolare è disposta la tutela degli azionisti e degli obbligazionisti che rimangano in possesso di titoli di Alitalia senza aver esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, cioè quelle che dovrebbero rilevare le attività di Alitalia anche in base alle modifiche della legge per la ristrutturazioni delle grande aziende in crisi, disposta dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Si tratta dei benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 266/2005 (finanziaria 2006) ed un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilirà le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.

*Si osserva che non è previsto un termine per l'adozione del predetto atto regolamentare.*

I commi 343-345 dell'articolo 1 della legge 266/2005 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

L'indennizzo è esteso ai risparmiatori danneggiati a seguito dell'insolvenza della Repubblica argentina.

Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario nonché di quelli relativi al

---

<sup>11</sup> La richiesta è stata accolta dal Tribunale di Roma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2008 è stata accertato il possesso da parte di Alitalia - Linee aeree italiane spa dei requisiti per l'ammissione alla procedure di amministrazione straordinaria, sulla base, fra l'altro, dell'accertamento di un numero di dipendenti pari a 9.870 unità alla predetta data ed un debito di 2.840.000.000 €. Il medesimo decreto ha nominato amministratore straordinario il prof. Augusto Fantozzi.

comparto assicurativo. La nozione di “conto o rapporto dormiente” e le modalità della rilevazione dei conti e rapporti così definiti sono stati individuati con il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.

**Il comma 3** abroga il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 80/2008<sup>12</sup>. L'abrogazione sembra connessa all'introduzione di una norma analoga da parte dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge in esame, nell'ambito delle modifiche alla legislazione sulla ristrutturazione delle grandi imprese in crisi.

Il decreto-legge 80/2008 è stato modificato nel corso dell'esame parlamentare per incorporarvi le disposizioni di due decreti-legge (93/2008<sup>13</sup> e 97/2008<sup>14</sup>) emanati dal Governo *medio tempore*.

In particolare il citato articolo 1-bis ha dettato una speciale disciplina per la vendita di Alitalia, prevedendo esenzioni all'osservanza della disciplina sulla dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato e sugli obblighi informativi a cui sono tenuti gli intermediari finanziari. Il comma 4, ora abrogato, esenta le determinazioni (assunte con delibera del Consiglio dei Ministri) in ordine:

- alla cessione del controllo;
- alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione;
- alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società
- dall'osservanza dell'articolo 80, comma 7, della legge 289/2002<sup>15</sup>.

La predetta deroga è condizionata:

- all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- al prioritario riguardo della salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata.

Il citato articolo 80, comma 7, della legge 289/2002 stabilisce che il prezzo dei titoli nelle alienazioni delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici sia determinato con riferimento al valore di mercato nel momento dell'alienazione, tenendo conto anche dell'esigenza di incentivarne la domanda.

In particolare la disposizione del comma 7 richiama le alienazioni delle partecipazioni di cui al decreto-legge 332/1994<sup>16</sup> e stabilisce che qualora i relativi titoli siano negoziati in mercati regolamentati, il valore dei titoli sia fissato:

---

<sup>12</sup> Decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80 "Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo". Il dossier n. 13 contiene l'analisi del testo approvato definitivamente dal Parlamento ed è scaricabile dal link

[http://www.senato.it/leggi/documenti/152388/152413/152414/154509/schedadossier\\_web\\_.htm](http://www.senato.it/leggi/documenti/152388/152413/152414/154509/schedadossier_web_.htm)

<sup>13</sup> Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie".

<sup>14</sup> Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini".

<sup>15</sup> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

<sup>16</sup> Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni".



- facendo riferimento al valore dei titoli sui mercati finanziari nel momento dell'alienazione;
- tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda dei titoli stessi.

La congruità di tale valore, che può essere inferiore al prezzo al quale si sono completate le offerte precedenti, e anche - come sembrerebbe doversi dedurre dalla necessità incentivare la domanda al fine di assicurare il buon esito dell'operazione - al valore della quotazione di borsa del periodo di riferimento, deve essere attestata da un consulente finanziario, anche coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione.

A parte l'abrogazione ora commentata, il decreto-legge in esame non contiene altre modifiche espresse alla normativa straordinaria per la crisi Alitalia, di cui al decreto-legge 80/2008, come modificato in sede di conversione parlamentare. A tale normativa speciale si aggiunge quella generale in ordine alla ristrutturazione delle grandi imprese in crisi industriale dettata dal decreto-legge 134/2008, in esame, all'articolo 1.

### **L'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale e la questione Alitalia-Malpensa**

L'articolo 698 del codice della navigazione prevede che alla individuazione degli aeroporti e dei sistemi di interesse nazionale, “quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato”, si provvede con un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare (previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e sentita l'Agenzia del demanio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.

Ai fini dell'individuazione, si tiene conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico degli aeroporti, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN (Reti Transeuropee dei trasporti).

La materia “porti e aeroporti civili” è compresa dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente, mentre l'articolo 117, sesto comma, stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. L'adozione del DPR deve avvenire a seguito di un'articolata procedura, che comprende in particolare l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni. Tale procedura sembra riconnettersi ad un indirizzo presente nella giurisprudenza costituzionale (sentenza della Corte costituzionale 303/2003) che, in applicazione del principio di sussidiarietà, considera possibile il conferimento, con legge statale, di competenze amministrative a livello centrale, anche in materie non espressamente attribuite alla legislazione esclusiva statale, subordinatamente ad alcune condizioni, tra le quali un adeguato coinvolgimento delle regioni interessate al procedimento decisionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 96/2005 (che ha riformato il codice della navigazione aerea) le regioni esercitano le proprie competenze in materia nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nel Titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione. Pertanto la disciplina sulla individuazione degli aeroporti di interesse nazionale è da considerarsi legislazione di principio.

All'individuazione predetta non si è ancora proceduto; nel frattempo si è manifestata

la crisi dell'aeroporto di Malpensa, conseguentemente a quella di Alitalia che ha deciso di concentrare le sue attività sull'aeroporto di Fiumicino.

Dal 2004 il Gruppo Alitalia è composto da due branche: AZ Fly che comprende tutte le attività di volo e AZ Servizi che comprende tutte le attività di terra.

Il Gruppo Alitalia comprende:

- Alitalia
- Alitalia Cargo
- Alitalia Express
- Alitalia Servizi (che comprende Alitalia Maintenance Systems S.p.A., Alitalia Airport S.p.A., Atitech S.p.A., Ales S.p.A.)
- Gruppo Volare (che comprende Volare Airlines e Air Europe)

Alitalia dal 2001 fa parte dell'alleanza SkyTeam l'alleanza aerea globale costituita il 22 giugno 2000 dai quattro membri fondatori Aeroméxico, Air France, Delta Air Lines e Korean Air con un network di 684 destinazioni in 133 paesi e più di 15.200 voli giornalieri.

Il capitale azionario della compagnia è così suddiviso (comunicazione Consob del 17 gennaio 2008):

- 49,90% Repubblica Italiana - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro
- 2,370% TT International
- 47,73% flottante alla Borsa di Milano.

Con DPCM 3 febbraio 2005 è stata disposta l'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Alitalia S.p.a, come prevista dal DPEF relativo agli anni 2003- 2006.

Il DPCM è intervenuto sulla base della legge n. 474/1994 , che ha disciplinato in via generale le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato, affidando la scelta delle modalità di alienazione di tali partecipazioni ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio, e sulla base della legge 481/1995 , il cui articolo 1, comma 2, dispone che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca preventivamente i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione.

Secondo i criteri e le modalità indicati nel DPCM, l'alienazione avrebbe potuto eventualmente includere:

- la cessione diretta delle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero stesso;
- la cessione indiretta delle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero stesso.

Inoltre, l'alienazione avrebbe potuto essere effettuata, anche in più fasi:

- sia mediante offerta pubblica di vendita;
- sia mediante trattativa diretta, che potrà realizzarsi:
  - o anche mediante adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
  - o anche mediante operazioni di scambio di titoli.

Il DPCM ha precisato che, almeno in una prima fase, la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitale di Alitalia non avrebbe potuto risultare inferiore al 30 per cento.

Nel dicembre del 2006 il Governo scaturito dalle elezioni per la XV Legislatura (Prodi II) ribadì l'intendimento di cedere il controllo di Alitalia, avendo constatato l'impossibilità di realizzare uno stabile e proficuo risanamento dell'azienda, a soggetti

in grado di perseguire il necessario rafforzamento industriale, competitivo e finanziario, beneficiando allo stesso tempo di auspicabili sinergie operative. La dismissione di partecipazioni dello Stato sarebbe stata condotta con modalità trasparenti e non discriminatorie, senza prescindere dai vincoli derivanti dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato. Venne richiesto ai potenziali acquirenti del controllo di Alitalia l'impegno:

- a perseguire quanto lo stesso acquirente indica nel proprio piano, come necessario per il risanamento e il rilancio dell'azienda;
- ad assicurare la salvaguardia dell'identità nazionale (intesa come mantenimento della sede della società in Italia, del marchio, del logo e del portafoglio dei diritti di traffico);
- a non cedere la partecipazione acquisita per un periodo di 3 anni;
- a mantenere non i livelli occupazionali attuali o quelli minimi che il Ministero dei trasporti avrebbe potuto individuare in via autonoma, ma unicamente i livelli che lo stesso acquirente avrebbe ritenuto congrui in relazione alle iniziative previste nel piano e, quindi, tali da risultare coerenti con gli obiettivi di risanamento e rilancio dell'azienda.

L'esito delle procedura è stato negativo: i principali operatori europei del settore hanno ritenuto di non partecipare alla procedura e, tra i soggetti che invece vi hanno preso parte, nessuno ha presentato un'offerta vincolante.

Ribadendo la ferma intenzione di realizzare tempestivamente la cessione del controllo di Alitalia, nella convinzione che questo sia l'unico percorso capace di condurre ad un risanamento stabile dell'azienda, sia sotto il profilo competitivo che finanziario, il Ministero dell'Economia, il 31 luglio 2007 ha designato un nuovo presidente della società ed ha espresso l'auspicio che il nuovo vertice aziendale provveda a individuare tempestivamente soggetti industriali e finanziari disponibili ad acquisire il controllo della Società e ad assumere l'impegno a promuovere il risanamento, lo sviluppo e il rilancio di Alitalia, tenendo conto dei profili di interesse generale ritenuti imprescindibili da parte del Governo in un'ottica di continuità e adeguatezza di servizio del trasporto aereo in Italia. Il Ministero, infine, si è riservato di valutare con piena disponibilità le modalità tecniche di cessione del controllo che la Società formulerà ai propri azionisti.

Il nuovo management ha approvato un nuovo piano industriale che definisce le più opportune iniziative in grado di contenere l'emorragia patrimoniale e finanziaria che continua a indebolire l'azienda ed inoltre ad assicurare l'imprescindibile mantenimento dei presupposti di continuità aziendale, il cui venir meno determinerebbe una rapida accelerazione nella già grave situazione finanziaria di Alitalia. Il nuovo piano si incardina nel più volte confermato intendimento del Governo di cedere il controllo di Alitalia, risultando quindi, come lo ha definito la società, un piano di transizione e sopravvivenza, in attesa che si realizzi l'ingresso del nuovo azionista di controllo. Gli obiettivi di fondo che il piano intende perseguire sono la modifica e ridimensionamento dell'assetto di business della compagnia nel periodo transitorio, in modo da renderlo più sostenibile da un punto di vista economico, in un contesto di migliore efficienza operativa; salvaguardia del valore del brand Alitalia attraverso la ridefinizione della missione industriale e di un profilo competitivo distintivo; miglior posizionamento industriale così da favorire l'ingresso di soggetti terzi in possesso di competenze specifiche e risorse finanziarie da destinare allo sviluppo della compagnia; consistente

apporto di risorse finanziarie, mediante aumento di capitale. La trattativa privata per la dismissione del controllo dell'azienda prende il via l'8 ottobre 2007, quando sono valutate le sei proposte provenienti da Air France-Klm, Lufthansa, Ap Holding, Aeroflot, Texas Pacific Group e una cordata il cui rappresentante legale è l'ex presidente della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarre. Il 6 dicembre 2007, scadenza del termine per la presentazione delle offerte 'non vincolanti', ne arrivano tre: Air France-Klm, Ap Holding (AirOne) e la cordata Baldassarre. Il 21 dicembre 2007 Alitalia sceglie il gruppo franco-olandese per la trattativa in esclusiva e i ricorsi al giudice amministrativo proposti da Ap Holding vengono respinti. Il 2 aprile 2008, a seguito del negativo andamento delle trattative con il gruppo franco-olandese, il management di Alitalia ha conosciuto un altro avvicendamento. Il Governo, con il decreto-legge 80/2008 ha valutato che Alitalia è il vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale e i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali; conseguentemente, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per ragioni di ordine pubblico e di continuità territoriale, il servizio pubblico di trasporto aereo, ha concesso ad Alitalia un prestito di 300 milioni di euro, definendolo "di breve termine" ed "a condizioni di mercato" della durata strettamente necessaria per non comprometterne la continuità operativa. La Commissione europea si è riservata di valutare se il prestito integra la fattispecie di "aiuto di Stato".

La Regione Lombardia, con legge 29/2007 ha disciplinato la materia degli aeroporti regionali, ma il Governo (delibera dell'11 gennaio 2008) l'ha impugnata per violazione della Costituzione e della normativa comunitaria.

Il decreto-legge 248/2007 (articolo 21-quater) disciplina gli ammortizzatori sociali nei settori aeroportuale e della navigazione aerea e istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa. In particolare è previsto che un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2008, concede o proroga, in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale nelle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale. Rientrano in tale fattispecie i processi i quali abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolga un numero di unità lavorative superiore a tremila. La norma dovrebbe riguardare il processo di riorganizzazione relativo all'Aeroporto Malpensa di Milano. Tali benefici in deroga sono ammessi nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Viene, altresì, esteso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale concessi al personale, anche navigante, dei vettori aerei, nonché delle società da essi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, la disciplina ordinaria sulle possibilità di proroga, oltre il termine di 24 mesi, relativa ai trattamenti straordinari di integrazione salariale concernenti i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa. Il fondo è ripartito tra la Regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno

2008.

In sede di conversione parlamentare del decreto-legge 80/2008 sono state inserite disposizioni contenute in altri due decreti-legge emanati *medio tempore* dal Governo scaturito dalle elezioni per la XVI Legislatura, per consentire la conversione del prestito in capitale sociale e per l'individuazione di un acquirente, mediante: deroghe alla normativa sulla trasparenza della procedure di dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato; deroghe alla normativa sulla trasparenza delle attività degli intermediari finanziaria impegnati nella promozione dell'offerta di acquisto; esclusione dalla revocatoria fallimentare degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere da Alitalia.



## **TESTO A FRONTE**





**Articolo 1****Comma 1**

| <b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b>  |   |
|--|---|
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i>   |   |
| Articolo 1   |   |
| <i>Requisiti per l'ammissione</i>  |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:</p> | <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, <b>lettera a), ovvero lettera b)</b>, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:</p> |
| <p><i>a)</i> lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;</p>   | <p><i>a) identica;</i></p>  |
| <p><i>b)</i> debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.</p>   | <p><i>b) identica.</i></p>  |



## Articolo 1

### Commi 2 e 3

| Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347  |  |
|---|--|
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i>  |  |
| Articolo 2  |  |
| <i>Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria</i>   |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| <p>1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.</p> | <p>1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria <b>di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27.</b></p> |
| <p>2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'<i>articolo 38 del decreto legislativo n. 270</i> in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro.</p>  | <p>2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. <b>Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali,</b></p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b></p> <p><i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i></p>  |   |
| <p>Articolo 2</p> <p><i>Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria</i></p>  |   |
| <p>Testo vigente</p>  | <p>Testo modificato</p>   |
|   | <p><b>l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.</b></p> |
| <p>2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.</p> | <p><i>2-bis. Identico.</i></p>  |
| <p>3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al</p>   | <p><i>3. Identico.</i></p>  |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b><br><i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i> |                  |
| Articolo 2<br><i>Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria</i>   |                  |
| Testo vigente   | Testo modificato |
| competente tribunale.   |                  |



## Articolo 1

### Commi 4 e 5

| Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347   |   |
|--|---|
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i>   |   |
| Articolo 3   |   |
| <i>Funzioni del commissario straordinario</i>  |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| 1. Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.   | 1. <i>Identico.</i>   |
| 1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma <b>di ristrutturazione</b> , può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.  | 1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa. |
| 2. [Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall' <i>articolo 5 del decreto legislativo n. 270</i> ; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni] | 2. [ <i>Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come sostituito dalla relativa legge di conversione.</i> ]  |

| <b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b>   |  |
|---|--|
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i>  |  |
| Articolo 3  |  |
| <i>Funzioni del commissario straordinario</i>   |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| <p>3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1.</p> | <p>3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1.</p> <p><b>Per “imprese del gruppo“ si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.</b></p> |
| <p>3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.</p>   | <p>3-bis. <i>Identico.</i></p>   |



**Articolo 1****Commi 6, 7, 8, 9 e 10**

| <b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b>   |  |
|---|--|
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i>  |  |
| Articolo 4  |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| <i>Accertamento dello stato di insolvenza e programma <b>di ristrutturazione</b></i>  | <i>Accertamento dello stato di insolvenza e programma <b>del commissario straordinario</b></i> |
| 1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>d)</i> ed <i>e)</i> , del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili. | 1. <i>Identico.</i>  |
| 1- <i>bis</i> . Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.  | 1- <i>bis</i> . <i>Identico.</i>   |

| <b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b>   |  |
|---|--|
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i>  |  |
| Articolo 4  |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| <p>2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera <i>b</i>), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-<i>bis</i>, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.</p> | <p>2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, <b>lettera a)</b>, <b>ovvero</b> lettera <i>b</i>), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-<i>bis</i>, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.</p> |
| <p>2-<i>bis</i>. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al</p>  | <p>2-<i>bis</i>. <i>Identico.</i></p>  |

| <b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b>  |  |
|--|--|
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i>   |  |
| Articolo 4   |  |
| Testo vigente  | Testo modificato   |
| pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270  |  |
| 3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.  | 3. <i>Identico.</i>  |
| 4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del programma di ristrutturazione e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270. | <b>4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), né quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.</b>                                    |
| 4-bis. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla                                      | 4-bis. Il programma di cessione <b>può anche essere</b> presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data |

| <b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b>  |   |
|--|---|
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i>   |   |
| Articolo 4   |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| data dell'autorizzazione.  | dell'autorizzazione.  |
| <p>4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi.</p> |   |
|  | <p><b>4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con</b></p> |

| <b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b>  |   |
|--|---|
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i> |   |
| Articolo 4   |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
|  | <b>decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</b>   |
|  | <b>4-quinquies.</b> Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, |

| <b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b>  |   |
|--|---|
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i> |   |
| Articolo 4   |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
|  | <b>entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n.287 del 1990.</b>  |
|  | <b>4-sexies. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.</b> |
|  | <b>4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore</b>   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b>  |   |
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i> |   |
| Articolo 4   |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
|  | <b>proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.</b> |





## Articolo 1

### Commi 11, 12 e 13

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b></p> <p><i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i></p>   |  |
| <p>Articolo 5</p> <p><i>Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo</i></p>   |  |
| <p>Testo vigente</p>   | <p>Testo modificato</p>  |
| <p>1. Il Ministero delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.</p> | <p>1. Il Ministero delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione <b>o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale</b> dell'impresa o del gruppo.</p> <p><b>Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.</b></p> |
| <p>2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario richiede al Ministero delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la</p>  | <p>2. <i>Identico.</i></p>   |

| <b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b>   |   |
|---|---|
| <i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i>  |   |
| Articolo 5  |   |
| <i>Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo</i>   |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.   |   |
| 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro. | 2-bis. <i>Identico.</i>   |
|   | <b>2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno</b> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347</b></p> <p><i>Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza</i></p> |  |
| <p>Articolo 5</p> <p><i>Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo</i></p>   |  |
| Testo vigente  | Testo modificato   |
|  | <p><b>o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.</b></p>  |
|  | <p><b>2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolare il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.</b></p> |



## Articolo 2

### Comma 2

| <b>Decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249</b>   |   |
|---|---|
| <i>Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali</i>  |   |
| Articolo 1-bis  |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.</p> | <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi <b>derivate</b> a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.</p> |
| <p>2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si</p>   | <p>2. <i>Identico.</i></p>  |

| <b>Decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249</b>   |                     |
|---|---------------------|
| <i>Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali</i>  |                     |
| Articolo 1-bis  |                     |
| Testo vigente   | Testo modificato    |
| applicano agli stessi i benefici di cui all' <i>articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991</i> . I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.  |                     |
| <p>3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:</p> <p>a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'<i>articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236</i>. A tal fine è istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;</p> <p>b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.</p> | 3. <i>Identico.</i> |
| 4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale,   | 4. <i>Identico.</i> |

| <b>Decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249</b>   |                            |
|---|----------------------------|
| <i>Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali</i>  |                            |
| Articolo 1-bis  |                            |
| Testo vigente   | Testo modificato           |
| <p>delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera <i>i-quater</i>), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.</p> |                            |
| <p>5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi</p>   | <p>5. <i>Identico.</i></p> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249</b><br><i>Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali</i>  |                  |
| Articolo 1-bis   |                  |
| Testo vigente  | Testo modificato |
| dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |                  |



**Articolo 2****Comma 3**

| <b>Decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249</b>   |                            |
|---|----------------------------|
| <i>Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali</i>  |                            |
| <i>Articolo 1-quinquies</i>   |                            |
| Testo vigente   | Testo modificato           |
| <p>1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli <i>articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223</i>, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-<i>bis</i> del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: <i>a)</i> rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di</p> | <p>1. <i>Identico.</i></p> |

| <b>Decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249</b>   |                                |
|---|--------------------------------|
| <i>Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali</i>  |                                |
| Articolo 1- <i>quinq</i> ues  |                                |
| Testo vigente   | Testo modificato               |
| <p>formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; <i>b</i>) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.</p> |                                |
| <p><i>1-bis</i>. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.</p>                                  | <p><i>1-bis. Identico.</i></p> |
| <p><i>1-ter</i>. Avverso gli atti di cui al comma <i>1-bis</i> è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.</p>  | <p><i>1-ter. Identico.</i></p> |

| <b>Decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249</b>  |   |
|--|---|
| <i>Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali</i>   |   |
| Articolo 1- <i>quinq</i> ues   |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| <p>1-<i>quater</i>. La mancata comunicazione di cui al comma 1-<i>bis</i> è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.</p> | <p>1-<i>quater</i>. <i>Identico</i>.</p>  |
|  | <p><b>1-<i>quinq</i>ues. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-<i>quater</i> del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-<i>bis</i>, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.</b></p> |



**Articolo 3****Comma 3**

| <b>Decreto legge 23 aprile 2008, n. 80</b>   |                            |
|--|----------------------------|
| <i>Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo</i>   |                            |
| Articolo 1-bis   |                            |
| Testo vigente  | Testo modificato           |
| <p>1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva, per conto di terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. entro il termine indicato nella stessa delibera.</p> | <p>1. <i>Identico.</i></p> |
| <p>2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.</p>  | <p>2. <i>Identico.</i></p> |

| <b>Decreto legge 23 aprile 2008, n. 80</b>  |                            |
|---|----------------------------|
| <i>Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo</i>  |                            |
| Articolo 1-bis  |                            |
| Testo vigente   | Testo modificato           |
| <p>3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>   | <p>3. <i>Identico.</i></p> |
| <p><b>4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o agli impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.</b></p> | <p><i>Abrogato</i></p>     |
| <p>5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di</p>  | <p>5. <i>Identico.</i></p> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Decreto legge 23 aprile 2008, n. 80</b>  |                  |
| <i>Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo</i>  |                  |
| Articolo 1-bis  |                  |
| Testo vigente   | Testo modificato |
| privatizzazione di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto. |                  |







## Ultimi dossier del Servizio Studi

|       |                   |  |
|-------|-------------------|--|
| 29    | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 867 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria"   |
| 30    | Dossier           | Energia nucleare: ritorno al futuro?   |
| 31    | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 903 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"   |
| 32    | Schede di lettura | Disegni di legge AA.SS. nn. 413, 465, 508 "Garanzia sovrana dello Stato italiano per i soggetti creditori della Libia"   |
| 33    | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 692-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"   |
| 34    | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 779 "Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari"   |
| 35    | Dossier           | Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Tabella delle corrispondenze<br>Indice per materia Ed. provvisoria  |
| 36/I  | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Vol. I (artt. 1-59) Ed. provvisoria   |
| 36/II | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Vol. II (artt. 60-84) Ed. provvisoria   |
| 37    | Schede di lettura | Disegno di legge AA. SS. nn. 586 e 905 "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria" |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".